



TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Civile

██████████ 10 R.G.

Il Giudice

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2011;
- letti gli atti;
- rilevato che il ricorrente ha richiesto: a) il mantenimento dell'affidamento condiviso ma con collocamento della figlia minore presso di sé; b) in subordine, una diversa regolamentazione degli orari di visita stabiliti con l'ordinanza presidenziale; c) in via ulteriormente subordinata: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale già in favore dell'odierna resistente; la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia; d) ammonire la resistente ad astenersi dai comportamenti contrari all'interesse della minore; condannare la resistente al risarcimento del danno sofferto dalla minore e da lui stesso; condannare la resistente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 709 ter, 2° comma, n. 4) c.p.c.;
- considerato che il ricorrente, a sostegno dell'istanza, ha allegato che la ██████████ - senza aver ottenuto la sua preventiva autorizzazione ed, anzi, senza averlo neppure avvisato - avrebbe trasferito la propria residenza a ██████████ (PI), portando con sé la figlia minore, in modo da pregiudicare gravemente, per lui, la possibilità di mantenere normali rapporti affettivi con la figlia;
- rilevato altresì che la resistente, in sede di audizione personale, ha ammesso di essersi trasferita a ██████████ (PI) conducendo con sé la figlia ██████████, senza fornire la prova di aver previamente ottenuto l'autorizzazione del coniuge;
- rilevato che l'azione ex art. 709 ter c.p.c. può essere esperita nell'ipotesi di controversie in merito all'esercizio della potestà genitoriale e delle modalità dell'affidamento, nonché al fine di sanzionare gli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore;
- ritenuto che il ricorrente ha allegato fatti attribuiti alla condotta dell'odierna resistente e asseritamente costituenti gravi inadempienze e ostacolo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento, cosicché la predetta azione risulta correttamente instaurata;

- rilevato che, ex art. 155 c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte dai genitori di comune accordo;
- ritenuto, peraltro, che l'affidamento dei figli nella forma condivisa implichi la necessità che ogni decisione, comportante un rilevante mutamento nella vita dei figli stessi, sia assunta quanto meno all'esito di un leale confronto tra i divergenti intendimenti dei genitori, come confermato (con particolare riferimento al cambio di residenza) dall'art. 155 *quater*, 2° comma, c.c., a mente del quale, nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici;
- ritenuto che il trasferimento della residenza della figlia minore da [redacted] a [redacted] (PI), posto in essere dall'odierna resistente con decisione oggettivamente qualificabile come arbitraria in quanto rispondente esclusivamente alle proprie esigenze (lavorative e sentimentali), costituisca un atto pregiudizievole alla minore, che vede in tal modo fortemente pregiudicato il diritto a conservare un equilibrato e continuativo rapporto affettivo anche con il padre;
- ritenuto che la predetta condotta costituisca altresì ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, con conseguente applicabilità dei rimedi ex art. 709 *ter*, comma 2, c.p.c.;
- rilevato che la predetta condotta è ancor più grave se si considera che, con precedente ordinanza resa da questo Giudice il 16.6.2011, la resistente era stata ammonita di garantire al padre ed ai nonni paterni la possibilità di incontrare la minore anche al di là della regolamentazione minima stabilita nell'ordinanza presidenziale;
- rilevato che il genitore, libero ovviamente di stabilire dove creda la propria residenza, deve tenere però conto degli eventuali mutamenti che la sua decisione comporta in ordine ai tempi di gestione ed accudimento del minore stabiliti dal giudice e, qualora si tratti del genitore collocatario, considerare non solo i riflessi della decisione nella sfera degli interessi del minore ma anche l'eventuale lesione del diritto dell'altro genitore coaffidatario, onde, in mancanza dell'assenso di quest'ultimo, deve rivolgersi al giudice che - tenuto conto del nuovo assetto abitativo ed ambientale che il minore deve affrontare - provvederà in modo di assicurarne il diritto alla bigenitorialità;
- considerato peraltro che il giudice non può, con il suo provvedimento, porre alcun limite alla libertà costituzionalmente garantita al genitore interessato, ex art. 16 della

Costituzione, di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, per cui - nel caso di specie - non può imporsi alla resistente di fissare nuovamente la propria residenza in [REDACTED];

- ritenuto inoltre che, nella presente fattispecie, non sia opportuno disporre l'affidamento della figlia al ricorrente in forma esclusiva, né stabilire la residenza privilegiata della minore presso il padre, posto che, dovendosi tenere in preminente conto l'interesse della minore anche a costo di comprimere il diritto del genitore incolpevole, deve osservarsi che la piccola [REDACTED] (nata l'8.12.2009) è ancora in tenera età ed è pertanto particolarmente bisognosa di accudimento materno nel quotidiano;
- ritenuto che, al fine di attenuare la compressione del diritto del ricorrente, l'ordinanza presidenziale (nella parte relativa alla permanenza della figlia presso ciascun genitore), debba essere modificata mediante il riconoscimento al padre della facoltà di tenere la figlia presso di sé in [REDACTED] dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica di ogni settimana, con preavviso anche minimo all'odierna resistente, e (nell'esercizio, da parte di questo Giudice, del potere - di cui all'art. 709 ter, comma 2, n. 3, c.p.c. - di disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro), con addebito alla [REDACTED] delle spese di viaggio (determinate con riferimento alla tariffa aerea di classe economica o più favorevole, con partenza da Reggio Calabria o Lametia Terme e arrivo alla destinazione più vicina possibile a [REDACTED]), nonché delle spese di alloggio in albergo avente classificazione di seconda categoria, salvo congrua offerta alternativa;
- ritenuto che l'ordinanza presidenziale (nella parte relativa alla permanenza della figlia presso ciascun genitore) debba essere tenuta ferma quanto alla regolamentazione della permanenza durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, restando a carico della resistente l'onere di accompagnare la figlia, nei suddetti periodi, presso la residenza del padre, nonché di andarla a riprendere al termine del periodo;
- ritenuto, al fine di facilitare alle odierne parti l'acquisizione della consapevolezza che le decisioni relative ad aspetti rilevanti della vita della minore non possono essere assunte con modalità arbitrarie, di esercitare il potere di comminare la sanzione di cui all'art. 709 ter, comma 2, n. 4, c.p.c., in quest'occasione a carico dell'odierna resistente, da determinare in euro 500,00, stante l'oggettiva gravità dell'ostacolo frapposto al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento;

- ritenuto che, essendo pacifica la circostanza relativa all'avvenuto abbandono, da parte dell'odierna resistente, della casa familiare, si renda applicabile l'art. 155 quater c.c., con conseguente revoca della precedente assegnazione della casa coniugale, ordine di immediato rilascio in favore del ricorrente e autorizzazione allo stesso di provvedere alla trascrizione del provvedimento;

P.Q.M.

- a) dispone che il ricorrente possa tenere la figlia presso di sé in [redacted] dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica di ogni settimana, con preavviso anche minimo all'odierna resistente;
- b) dispone che l'odierna resistente si accoli l'onere delle spese di viaggio del ricorrente (determinate con riferimento alla tariffa aerea di classe economica o più favorevole, con partenza da Reggio Calabria o Lametia Terme e arrivo alla destinazione più vicina possibile a [redacted]), nonché delle spese di alloggio dello stesso in albergo avente classificazione di seconda categoria, salvo congrua offerta alternativa;
- c) conferma l'ordinanza presidenziale (nella parte relativa alla permanenza della figlia presso ciascun genitore) quanto alla regolamentazione della permanenza durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, ponendo tuttavia a carico della resistente l'onere di accompagnare la figlia, nei suddetti periodi, presso la residenza del padre, nonché di andarla a riprendere al termine del periodo;
- d) condanna l'odierna resistente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della sanzione amministrativa di euro 500,00;
- e) revoca l'assegnazione della casa familiare all'odierna resistente, ordinando a quest'ultima l'immediato rilascio in favore del ricorrente;
- f) autorizza il ricorrente a provvedere alla trascrizione del provvedimento sub e);
- g) spese unitamente al merito.

Si comunichi.

Locri, 28.11.2011

Il Giudice

TRIBUNALE DI LOCRI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28-11-2011
IL CANCELLIERE B3
[redacted]
A. S. [redacted]

FATTA COMUNICAZIONE
IL 29 NOV 2011
IL COLLABORATORE CANCELLERIA